



Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia

Associazione di Promozione Sociale

Piazza G.Miani 2 - 33047 Remanzacco (UD) – ITALY - c.f.: 80024500300

Lat. N.46° 05' 11.26" - Long. E. 13° 18' 59.85" - Stazione Astronomica MPC 473

Sito web: www.afamweb.com

Contatti: afam.star@gmail.com - afam.edu@gmail.com

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SCOPI – ATTIVITÀ

Art. 1

È costituita un'Associazione non riconosciuta denominata 'Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia' (A.F.A.M.), Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro regionale FVG al n.798, con Codice Fiscale 80024500300.

La sede sociale è in **Remanzacco** (Udine), Piazza Ten. Col. G. Miani, 2; possono altresì essere istituiti centri operativi in località diverse.

Art. 2

Lo scopo dell'Associazione è lo studio e la divulgazione dell'astronomia, radioastronomia, meteorologia e scienze affini.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; essa è Associazione culturale e non persegue alcun fine e scopo commerciale o di lucro.

Art. 3

L'Associazione promuove programmi di ricerca, riunioni, conferenze ed ogni altra iniziativa che si dimostri utile al conseguimento degli scopi prefissi, comunque riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere d), h), i), k), l) del D. Lgs. 117/17:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo citato;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

educativa.

L'Associazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, per il conseguimento dei propri scopi sociali e nell'intento di operare a favore della collettività, si propone di:

- organizzare iniziative occasionali di incontri culturali, convegni, seminari, conferenze, esposizioni e manifestazioni di interesse scientifico, in particolare nel campo della astronomia e delle scienze affini;
- realizzare attività con finalità educative e divulgative, corsi didattici, formativi e di aggiornamento;
- svolgere attività di ricerca e di osservazione, anche strumentale, nel campo astronomico.

Lo svolgimento delle attività sarà prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, prestate in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.

Svilupperà inoltre e manterrà stretti rapporti di collaborazione ed informazione con altre Associazioni culturali.

L'Associazione, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

TITOLO II: PROVENTI

Art. 4

Il patrimonio sociale è costituito da:

- le quote associative, i titoli, i contributi e le donazioni versate dai Soci oppure da Enti e da privati;
- contributi dello Stato e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di Società, imprese e aziende private;
- i libri, gli strumenti, i dispositivi, le apparecchiature nonché i beni immobili ricevuti in donazione o acquistati per l'espletamento della propria attività;
- eventuali introiti che, a qualsiasi altro titolo, possono pervenire alla cassa sociale.

Detti proventi costituiscono il Patrimonio comune dell'Associazione.

Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, sarà utilizzato per l'esercizio delle attività statutarie ai fini all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario delle attività dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Patrimonio, né pretendere la loro parte in caso di recesso. Essendo escluso ogni fine di lucro, non potranno essere distribuiti ai Soci utili di

alcun genere. L'Associazione pertanto ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Regolamento interno stabilisce le norme per il rimborso di eventuali spese sostenute dai Soci in rappresentanza o per scopi inerenti alle attività dell'Associazione.

TITOLO III: I SOCI

Art. 5

Possono essere Soci dell'Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia (A.F.A.M.) persone senza limitazioni dovute al sesso o all'età; per i giovanissimi, l'ammissione sarà valutata dall'Organo di Amministrazione in sede di esame della domanda di iscrizione.

È possibile l'ammissione come soci di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro; in ogni caso il numero di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Le persone che non hanno compiuto il 18° anno di età non hanno accesso alle cariche sociali.

Altre eventuali limitazioni di diritto al voto sono stabilite dal Regolamento.

Art. 6

Per ottenere la qualità di Socio dell'Associazione, l'interessato deve compilare una specifica domanda ed esibire un documento di identità valido.

L'Organo di Amministrazione esaminerà la domanda nella prima riunione utile. Nel caso in cui la domanda d'iscrizione venga accettata, il nuovo Socio verserà la quota fissata dall'Assemblea e riceverà la tessera dell'Associazione.

La qualità di Socio decorre dalla data della domanda di iscrizione, salvo il caso in cui la stessa venga respinta dall'Organo di Amministrazione.

Dato il suo carattere di eccezionalità, la qualifica di Socio Onorario viene proposta dall'Organo di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea. La qualifica di Socio Sostenitore è invece conferita direttamente dall'Organo di Amministrazione.

I Visitatori dell'Osservatorio sono tutte le persone, diverse dai Soci, cui viene consentito di accedere alle strutture osservative durante le serate pubbliche al solo scopo di osservare agli strumenti e sotto la guida dei soci designati. Il loro accesso all'Osservatorio avviene previa consegna di apposita tessera a pagamento (eventualmente anonima), il cui importo viene deciso dall'Assemblea.

Il Regolamento disciplina ulteriormente la materia dei punti ai successivi articoli 7, 8, 9 del presente Statuto.

Art. 7

I soci, altrimenti denominati associati, si distinguono in:

- Soci Onorari
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori

Sono Soci Onorari le persone o Enti che abbiano apportato all'Associazione particolari benefici di carattere economico e morale.

Sono Soci Ordinari coloro che si impegnano a partecipare direttamente e con profitto all'attività dell'Associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro che si impegnano a sostenere le attività dell'Associazione con contributi significativi.

Sono Visitatori dell'Osservatorio gli utenti passivi delle attività pubbliche dell'Associazione.

Art. 8

I Soci Onorari, Ordinari e Sostenitori hanno l'obbligo:

- di osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- di versare la quota associativa annuale.

I Soci Onorari, Ordinari e Sostenitori hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall'Associazione;
- di frequentare la Sede dell'Associazione secondo le norme stabilite dal Regolamento;
- di usare il materiale a disposizione (libri, apparecchiature, ecc.) secondo le norme stabilite dal Regolamento;
- di partecipare alle Assemblee Generali con diritto di discussione e di voto, salvo le eccezioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento;
- di eleggere i membri dell'Organo di Amministrazione, nonché di essere eleggibili, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

I Visitatori dell'Osservatorio, di cui si specifica al penultimo comma dell'art. 6, hanno diritto solamente a presenziare a tutte le manifestazioni pubbliche dell'Associazione ed essere invitati selettivamente ad altre manifestazioni (per es. serate osservative dedicate).

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi con presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 9

La qualità di Socio si può perdere:

- per dimissioni
- per radiazione
- per mancato pagamento della quota associativa annuale.

Art. 10

Tutti gli associati sono volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IV: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei Soci (Onorari, Ordinari e Sostenitori)
- L'Organo di Amministrazione
- Il Presidente
- I Proibiviri e i Revisori dei conti.

CAPO I: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 12

L'Assemblea Generale dei Soci può essere:

- Ordinaria, da convocarsi una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- Straordinaria, da convocarsi tutte le volte che occorre.

Art. 13

L'Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente oppure su domanda di almeno un decimo dei Soci e comunque non meno di tre.

Essa è presieduta da uno dei Soci presenti, scelto dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario e da due Scrutatori, scelti con lo stesso sistema.

Art. 14

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è sovrana. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, con qualunque numero di Soci, e comunque non inferiore a cinque.

Art. 15

L'Assemblea Ordinaria esprime indicazioni e proposte sull'attività dell'Associazione e inoltre ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di Amministrazione e di Controllo se necessario ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/17) e i soggetti incaricati della revisione dei conti;
- approva il bilancio di esercizio, deliberando sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sulla relazione dei lavori eseguiti, sulla formulazione dei programmi di lavoro;
- approva la quota associativa annuale e le sue variazioni;
- delibera su eventuali proposte che l'Organo di Amministrazione ritenga opportuno di sottoporre;
- ratifica le delibere di competenza dell'Organo di Amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/17, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla radiazione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Art. 16

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21c.2 del C.C.);
- delibera sulle decisioni di particolare importanza a richiesta dell'Organo di Amministrazione;
- delibera lo scioglimento (ex art. 21 c.2 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 17

L'Assemblea Ordinaria delibera l'assegnazione delle cariche sociali con il voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti aventi diritto di voto, ivi comprese le deleghe. Qualora due Soci ottengano lo stesso numero di voti, decide la sorte. Gli scrutatori verificano le votazioni e sottoscrivono il verbale assieme al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea.

Art. 18

Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissidenti. I Soci

impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare da altri Soci, mediante delega scritta. Ogni Socio intervenuto non può rappresentare più di un Socio assente. Una delibera è approvata se ottiene il voto della metà più uno dei soci presenti e votanti. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, decide il Presidente in modo insindacabile.

CAPO II: L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE

Art. 19

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione composto da un numero di componenti nominati di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria convocata per le elezioni delle cariche sociali. Tale numero deve essere dispari, non inferiore a 5 e non superiore a 15.

I membri effettivi saranno affiancati da due membri supplenti.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono eletti tra i Soci, durano in carica un anno e sono rieleggibili per 10 mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate; si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui uno dei membri degli Organi associativi, per dimissioni o altra causa, decada dall'incarico, verrà sostituito dal primo dei non eletti, nominato dall'Organo di Amministrazione e resterà in carica fino allo scadere dell'anno sociale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20

L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Art. 21

L'Organo di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente, o di chi ne fa le veci, ogni volta che lo ritenga necessario, presso la Sede Sociale, od in altro luogo da lui fissato.

L'Organo di Amministrazione deve essere inoltre convocato quando ne facciano richiesta almeno due membri in carica.

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione devono essere presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti favorevoli.

Art. 22

L'Organo di Amministrazione:

- propone e redige i programmi di studio e di ricerca e cura la realizzazione di quelli approvati dall'Assemblea;
- cura ed amministra il Patrimonio dell'Associazione;
- prepara e redige i bilanci consuntivi e di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati. Il bilancio annuale è redatto dall'Associazione nelle forme previste dall'Art. 13 c.1-2 e dall'Art. 14 c.1 del D. Lgs. 117/17, con decorrenza dal 1° gennaio

e termine il 31 dicembre di ogni anno, è predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore;

- nomina le cariche sociali ed eventuali incarichi speciali;
- predispone le modifiche allo Statuto e al Regolamento che dovranno essere ratificate dall'Assemblea;
- propone all'Assemblea i nominativi di eventuali Soci Onorari e Sostenitori;
- decide sulla ammissione dei nuovi Soci che ne abbiano fatto domanda.

Art. 23

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è di diritto il Presidente dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale.

Sono compiti del Presidente:

- coordinare l'attività dell'Associazione e promuovere ogni iniziativa atta al raggiungimento delle sue finalità;
- controllare e presiedere l'Organo di Amministrazione;
- controllare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e della Assemblea;
- firmare, assieme al Segretario, gli atti amministrativi dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- invitare alla riunione dell'Organo di Amministrazione Soci o anche estranei, esperti sugli argomenti trattati, qualora lo ritenga opportuno e sentito il parere dell'Organo di Amministrazione stesso.

Egli è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione nonché di quelle dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, esso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente e, in caso di assenza del Vice Presidente, da un membro dell'Organo di Amministrazione designato dai rimanenti Amministratori.

Art. 24

Sono compiti del Segretario:

- tenere la corrispondenza dell'Associazione;
- tenere i registri dei Soci, delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, delle Assemblee e costituire l'archivio;
- compilare i verbali e gli atti amministrativi e firmarli insieme al Presidente;
- aggiornare e custodire gli inventari dei beni mobili ed immobili dell'Associazione.

Sono compiti del Tesoriere:

- curare la riscossione delle quote sociali, dei contributi e delle altre somme che per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione;
- custodire il denaro, parte in cassa in somma liquida per le spese correnti, il resto depositato presso un Istituto di Credito;
- provvedere all'esecuzione dei pagamenti stabiliti di volta in volta dall'Organo di Amministrazione;
- tenere i registri della contabilità;
- compilare i bilanci annuali consuntivi e preventivi.

Le cariche di Segretario e di Tesoriere sono cumulabili.

CAPO III: REVISORI DEI CONTI E PROBIVIRI

Art. 25

I Revisori dei Conti, in numero di due, sono eletti dalla Assemblea ordinaria, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Ad essi spetta il controllo su tutti gli Atti contabili della gestione della Associazione.

Art. 26

I Probiviri, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Essi decidono su tutte le controversie che possono nascere in seno all'Associazione e sulla eventuale radiazione dei Soci proposta dall'Organo di Amministrazione, che dovrà poi ratificarla.

CAPO IV: ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D. Lgs. n.117/7, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche di tipo monocratico.

TITOLO V: NORME GENERALI

Art. 28

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Le cariche di membro dell'Organo di Amministrazione, di Revisore dei Conti e di ProboViro sono incompatibili tra loro.

Art. 29

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria secondo le modalità stabilite nel precedente Art. 16.

Art. 30

Le norme che regolano l'uso del Patrimonio dell'Associazione, nonché le norme operative non contenute nel presente Statuto, sono stabilite dal Regolamento interno, approvato dall'Assemblea.

Art. 31

Il Regolamento può essere modificato dall'Organo di Amministrazione e le relative modifiche dovranno essere approvate dall'Assemblea per la loro validità.

Art. 32

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea Straordinaria, secondo le competenze

inderogabili previste nel precedente Art. 16. In tale eventualità, la stessa Assemblea deciderà le modalità di liquidazione e l'impiego dell'eventuale Patrimonio sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti di preferenza tra i propri associati.

Art. 33

Per tutto quanto non sia previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge.
